

AVVISO PUBBLICO

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. DEL

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2021 DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO "PORTE APERTE ALLO SPORT"

L'Amministrazione Comunale intende procedere all'organizzazione e realizzazione dell'edizione 2021 dell'evento sportivo denominato "Porte Aperte Allo Sport", al fine di promuovere l'attività sportiva ed agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta sportiva presente sul territorio pinerolese. Nell'ambito dell'evento le associazioni/società sportive del territorio potranno presentare e promuovere la propria attività a diverse fasce di età e target di pubblico. Potranno essere coinvolti nell'iniziativa anche altri soggetti operanti in ambito sportivo.

A tal fine, in attuazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 14/04/2021, esecutiva, ed in particolare degli obiettivi 06.01.02 "La promozione dello sport" e 06.01.03 "Il territorio: il nostro miglior impianto sportivo", è indetta con il presente Avviso una procedura finalizzata alla selezione di un soggetto cui conferire, attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa indagine esplorativa del mercato, l'incarico volto all'organizzazione e realizzazione dell'edizione 2021 dell'evento sportivo in oggetto.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, troverà applicazione quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Le condizioni particolari riportate nel presente Avviso si intendono accettate dai partecipanti all'indagine di mercato.

Si rammenta che l'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" hanno, tra l'altro, disposto la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, si fa presente che:

- è stata verificata l'inesistenza di convenzioni attive di Consip e della centrale di committenza regionale del Piemonte cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e aventi le caratteristiche indicate;
- l'importo dell'affidamento in oggetto è contenuto entro la soglia di Euro 5.000,00, entro la quale, come previsto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (di modifica all'art. 1, comma 450, della Legge

27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), le P.A. non sono tenute ad effettuare l'acquisto mediante lo strumento del Mercato Elettronico.

Si segnala altresì che in vigore di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.

A tal fine, in applicazione:

- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
- delle linee guida n. 4 adottate dall'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- delle disposizioni comunali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad Euro 40.000,00 approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 05/03/2019;
- della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);

per provvedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto si ritiene opportuno effettuare **un'indagine preliminare semplicemente esplorativa del mercato**, volta a identificare le condizioni economiche presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.

Di seguito si riportano nel dettaglio le condizioni regolanti il servizio.

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Pinerolo intende affidare ad un operatore economico l'organizzazione e realizzazione dell'edizione 2021 dell'evento sportivo denominato "**Porte Aperte Allo Sport**".

Trattasi di un evento, promosso da ormai molti anni dalla Città di Pinerolo, nell'ambito del quale le associazioni/società sportive del territorio possono presentare e promuovere la loro attività a diverse fasce di età e target di pubblico.

La manifestazione si svolgerà prevalentemente all'aperto e dovrà tendere al maggior coinvolgimento possibile di tutte le realtà sportive presenti sul territorio, in modo da offrire una panoramica dell'offerta sportiva presente e tendere all'obiettivo di promozione della pratica sportiva, costituendo una vera e propria giornata di "festa dello sport".

L'evento andrà realizzato nelle seguenti aree, utilizzabili singolarmente o cumulativamente: Piazza Vittorio Veneto, Piazza D'Armi, Parco della Pace.

1.1. Contenuti minimi della manifestazione sono i seguenti:

- allestimento per la giornata di domenica 19 settembre 2021 di una o più piazze (tra quelle espressamente indicate dal presente avviso) da destinarsi alla promozione/presentazione delle singole realtà sportive aderenti, con assegnazione di spazi dedicati alle singole realtà per attività di promozione dell'attività, dimostrazioni sportive, svolgimento e/o prova di attività sportive, tenendo nel debito conto – nella dislocazione delle attività ed assegnazione degli spazi - delle caratteristiche ed esigenze connesse alla tipologia di attività che il singolo partecipante intende proporre;

- apertura degli impianti sportivi comunali nella giornata di sabato 18 settembre 2021 per attività di prova delle discipline sportive e/o per attività dimostrative con il coinvolgimento dei gestori degli impianti.

Si precisa che l'organizzatore dovrà garantire il più ampio coinvolgimento di tutte le associazioni/società sportive di Pinerolo, ai fini della più ampia partecipazione possibile all'iniziativa.

In particolare, l'organizzatore dovrà assicurare la collaborazione con l'associazione culturale promotrice dell'iniziativa "Ciclo-caccia al tesoro" che verrà promossa nei giorni della manifestazione e che vedrà il probabile coinvolgimento dei gestori degli impianti sportivi comunali. A tale associazione (i cui recapiti verranno forniti all'organizzatore dall'Amministrazione Comunale) dovrà essere riservato apposito spazio espositivo. Qualora l'organizzatore intenda svolgere la manifestazione in Piazza Vittorio Veneto, si comunica sin d'ora che la porzione della piazza lato Portici (a partire dalla fontana) sarà presumibilmente riservata alla ciclo-caccia al tesoro. In caso di "coesistenza" della due manifestazioni, si dovrà procedere alla valutazione congiunta delle eventuali interferenze, da tenere in considerazione nella stesura del piano di emergenza.

1.2. Altri contenuti

Gli operatori economici potranno proporre, nel progetto presentato, iniziative collaterali ed in aggiunta ai "contenuti minimi" sopra esplicitati.

A titolo esemplificativo:

- potrà essere prevista, in collaborazione con i gestori degli impianti sportivi comunali, l'apertura degli impianti oltre che nella giornata del sabato (richiesta obbligatoriamente) anche nella giornata della domenica per le medesime tipologie di attività o per eventi sportivi collaterali specifici;
- potrà essere allestito, nell'area della manifestazione, un palco per esibizioni sportive da parte dei partecipanti.

Verrà in particolare premiata con un punteggio specifico la disponibilità dell'operatore economico ad organizzare – nelle giornate di svolgimento della manifestazione - un **mercato dell'usato dedicato a materiale/attrezzature sportive** con la partecipazione di solì operatori non professionali, attribuendo il punteggio anche in relazione alle modalità organizzative da descrivere nel progetto in modo il più possibile esaustivo.

Il mercato potrà essere organizzato anche con la modalità dello "scambio" di articoli, in alternativa alla vendita.

Si sottolinea che qualora l'iniziativa preveda la vendita di articoli, la stessa soggiace alla normativa in materia di vendita occasionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 16-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia".

L'organizzatore dovrà pertanto presentare apposita istanza al competente ufficio comunale (S.U.A.P.) per l'autorizzazione allo svolgimento, nonché provvedere ai seguenti adempimenti riportati in sintesi:

- a. vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita da ogni singolo partecipante;
- b. vidimazione dei tesserini dei venditori occasionali per ogni singola giornata di partecipazione;
- c. comunicazione alla Regione Piemonte, per il tramite dell'ufficio incaricato, dei dati relativi ai soggetti partecipanti entro 10 giorni successivi allo svolgimento della giornata di vendita;
- d. attuazione delle misure di contenimento previste dai protocolli Covid-19;
- e. attuazione di tutte le misure sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per le attività svolte dai propri dipendenti e degli utenti, comprensive di tutta la segnaletica necessaria.

La sede del mercato, se diversa dalle piazze sopra elencate, dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

1.3. Presentazione del progetto

In risposta al presente avviso, gli operatori economici dovranno presentare un progetto riguardante le modalità organizzative e di realizzazione dell'evento sportivo. La stesura del progetto dovrà enucleare tutti gli elementi che verranno presi a riferimento per la valutazione delle candidature, quali esplicitati al successivo articolo 7.

Il progetto presentato dovrà fornire (come meglio specificato al successivo articolo 7) un'indicazione quanto più possibile dettagliata circa:

- la location individuata;
- la disposizione strutturale dell'evento;
- le modalità organizzative che si intendono adottare per le attività richieste come obbligatorie ("contenuti minimi");
- le discipline sportive che si intendono coinvolgere;
- le eventuali iniziative in aggiunta ai contenuti minimi, descrivendone caratteristiche e modalità organizzative;
- i costi del progetto (piano economico finanziario), gli introiti previsti ed il corrispettivo richiesto al Comune di Pinerolo nei limiti di cui al successivo articolo 4;
- le modalità che si intendono adottare per promuovere l'evento.

ART. 2 – DURATA

L'evento "Porte Aperte Allo Sport" dovrà essere così articolato:

- sabato 18 settembre 2021 (orario indicativo 14.00 – 20.00): apertura di tutti gli impianti sportivi comunali, a cura dei singoli gestori (con il coordinamento dell'organizzatore per quel che concerne la promozione e divulgazione delle iniziative);
- domenica 19 settembre 2021 (orario indicativo 09.00 – 19.00): svolgimento dell'evento all'aperto, in una o più delle location sopra indicate. Anche nella giornata di domenica 19/09 potrà essere concordata con i gestori l'apertura degli impianti sportivi comunali.

In caso di maltempo potrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale il rinvio della manifestazione ad altra data.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL PROPONENTE

L'operatore economico che verrà selezionato dovrà garantire, con oneri totalmente a proprio carico l'integrale progettazione, promozione, organizzazione e realizzazione delle iniziative incluse nella candidatura presentata al Comune di Pinerolo, ivi comprese eventuali proposte di iniziative collaterali e/o aggiuntive.

L'affidatario curerà pertanto:

- la gestione integrale degli eventi proposti;
- la gestione dei contatti con i soggetti partecipanti e con i gestori degli impianti sportivi comunali;
- la gestione di tutte le esigenze di carattere tecnico e organizzativo relative all'organizzazione delle iniziative sportive o di esibizione connesse;
- i rapporti con l'Ufficio Sport per le questioni connesse all'attuazione del progetto e con gli altri uffici comunali preposti in relazione alle singole esigenze derivanti dall'organizzazione (Ufficio Polizia Amministrativa per la documentazione tecnica; Polizia Municipale per le questioni attinenti alla viabilità; , S.U.A.P. per l'eventuale mercato dell'usato, Suolo Pubblico e Settore LL.PP.), trasmettendo in tempo utile tutta la documentazione necessaria;
- l'eventuale reperimento di sponsor pubblici e privati;
- la promozione/pubblicizzazione dell'iniziativa secondo le modalità indicate nella candidatura presentata, tenendo conto che si richiede la promozione dell'evento non soltanto mediante canali social ma altresì mediante la stampa di materiale promozionale (manifesti e locandine/cartoline);
- l'allestimento di strutture (gazebo, palco ecc.) ed il rilascio delle relative certificazioni di conformità/corretto montaggio da parte di tecnico abilitato e le relative spese; l'allestimento potrà essere effettuato dal giorno

precedente la manifestazione (in caso di utilizzo di Piazza Vittorio Veneto, al termine delle operazioni di pulizia successive allo svolgimento del mercato del sabato). Il disallestimento dovrà avvenire al termine della manifestazione, concludendosi entro la giornata stessa;

- l'approntamento dell'impianto elettrico temporaneo;
- lo smaltimento rifiuti e pulizia dell'area interessata al termine dell'evento.

Riguardo alla promozione dell'evento si precisa in particolare che:

- l'organizzatore dovrà coinvolgere con anticipo i gestori degli impianti sportivi comunali al fine di assicurare la loro partecipazione con lo svolgimento di iniziative dimostrative, di prova o con iniziative sportive specifiche o per la semplice apertura degli impianti a disposizione degli utenti che vogliono praticare attività, reperendo tutte le informazioni utili inerenti l'apertura degli impianti, le attività che vi si svolgeranno, le eventuali iniziative sportive specifiche dagli stessi proposte nel/i giorno/i della manifestazione, in modo tale da garantire adeguata pubblicità;

- il materiale promozionale relativo all'iniziativa dovrà riportare il Logo della Città di Pinerolo e la denominazione della manifestazione "Porte Aperte allo Sport 2021". Tutto il materiale promozionale realizzato con riferimento alle iniziative proposte e prodotto autonomamente dal soggetto proponente dovrà essere preventivamente visionato ed approvato dall'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla sua diffusione;

- il Comune di Pinerolo garantisce l'utilizzo dei propri canali comunicativi istituzionali al fine di consentire la massima pubblicizzazione dell'iniziativa e promuovere la più ampia partecipazione agli eventi in programma.

A tal fine si richiede la trasmissione dei contenuti in formato digitale **entro il 31/08/2021**;

- il Comune di Pinerolo potrà assicurare la distribuzione del materiale promozionale presso le scuole di Pinerolo: il materiale da distribuire dovrà essere consegnato **entro il 05/09/2021**.

Il Comune di Pinerolo, per la realizzazione dell'iniziativa, potrà mettere a disposizione gratuitamente:

- transenne (compatibilmente con la disponibilità);

- allaccio ai quadri elettrici comunali (escluso l'eventuale potenziamento di capacità la cui attivazione ed i cui costi si intendono a carico del soggetto organizzatore). La predisposizione dell'impianto elettrico temporaneo occorrente per la manifestazione si intende a carico dell'organizzatore. Si precisa che presso il Parco della Pace non sussiste la possibilità di allaccio a contatori comunali.

L'affidatario - che si configura come organizzatore, responsabile dell'evento e coordinatore della sicurezza - dovrà operare conformemente alle normative di settore, facendosi carico altresì, qualora le caratteristiche dell'evento proposto fossero tali da richiedere l'adempimento di ulteriori obblighi di legge, della eventuale predisposizione di tutta la documentazione inerente la sicurezza dell'iniziativa nel suo complesso, in linea con le disposizioni delle vigenti circolari ministeriali in materia.

L'*organizzatore* è responsabile dell'evento e in tale veste si assume la responsabilità, nel corso dello stesso e per tutta la sua durata, del suo corretto svolgimento, nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni impartite dal Comune e dagli organi preposti alla sicurezza.

Si precisa che l'evento dovrà essere organizzato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in vigore al momento della sua realizzazione, inerenti il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare si evidenzia la necessità di

- predisporre apposito piano di emergenza riguardante la manifestazione corredato da relazione tecnica descrittiva dell'evento redatta da professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che tenga conto delle misure di safety, security ed antincendio atte ad assicurare lo svolgimento dell'evento in condizioni di

sicurezza; si rammenta quanto previsto al precedente articolo 1.1 in relazione all'eventuale concomitanza dell'iniziativa "ciclo-caccia al tesoro".

- provvedere alla dislocazione delle diverse attività ed all'organizzazione in generale della manifestazione nella piena osservanza delle normative di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (*in primis* distanziamento sociale e divieto di assembramenti);

- effettuare la valutazione del rischio della manifestazione e predisporre il piano di soccorso sanitario idoneo in relazione al livello di rischio, effettuando tutte le comunicazioni preventive necessarie e previste dalla normativa (ed in particolare dalla D.G.R. 29/12/2014 n. 59-870) e provvedendo a garantire l'assistenza sanitaria nel rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno 15/02/1951 n. 16, art. 167; copia delle relative comunicazioni inviate al servizio 118 territorialmente competente dovrà essere trasmessa all'ente per conoscenza;

- stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. (massimale Euro 500.000,00). La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle eventuali strutture destinate alla manifestazione e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti;

- ottemperare ad ogni onere impositivo e contributivo (acquisizione degli eventuali permessi SIAE (allorché sia prevista l'esecuzione/riproduzione di brani musicali) e pagamento dei relativi oneri e ad ogni altro adempimento nei confronti delle Autorità competenti che comunque si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto proposto, ivi compreso l'obbligo dei versamenti di eventuali tasse e tributi nelle misure previste dalla legge e dai regolamenti comunali;

- trasmettere all'Ufficio competente (Polizia Amministrativa) oltre alla documentazione di cui sopra, la certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite nonché le certificazioni inerenti l'impianto elettrico temporaneo realizzato a servizio della manifestazione.

Si rimanda, per quanto qui non espressamente previsto, alle linee guida per lo svolgimento di manifestazioni approvate con deliberazione GC n. 448/2019 ed alla normativa in materia.

Si dà atto del carattere di pubblico interesse rivestito dall'iniziativa che pertanto esula dall'ambito di applicazione dell'art.22, comma 3-bis del D.L. 50/2017 (convertito in Legge 21.6.2017 n. 96) in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell'ente.

L'affidatario è comunque tenuto all'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, nonché al rispetto delle più recenti disposizioni governative in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tese ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale ed evitare la creazione di situazioni di assembramento.

ART. 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo del servizio, comprensivo di ideazione, organizzazione e realizzazione progettuale, è fissato in **Euro 5.000,00 IVA 22% inclusa**. L'importo si intende comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori, conseguenti al servizio richiesto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza.

Sono fatti salvi i costi aziendali per la sicurezza a carico del soggetto aggiudicatario per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella stesura del piano economico finanziario riferito all'iniziativa (da redigersi secondo quanto indicato al successivo articolo 7), il soggetto proponente dovrà tenere in considerazione quanto segue:

a) la partecipazione alla manifestazione da parte di associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o espressioni di federazioni sportive nazionali nonché da parte di altri enti e/o associazioni senza scopo di lucro operanti in ambiti diversi da quello sportivo **aventi sede in Pinerolo dovrà avvenire a titolo completamente gratuito**; l'organizzatore potrà richiedere unicamente il pagamento di spese inerenti la fornitura di attrezzature che vengano richieste dal partecipante (es. fornitura di gazebo, tavoli, sedie) o quote per rimborso spese Siae/service (vedi successivo punto d);

b) l'operatore economico potrà invece prevedere una quota di iscrizione/partecipazione (comprensiva dell'eventuale quota di spesa per la certificazione del singolo spazio espositivo) a carico degli altri soggetti partecipanti alla manifestazione, diversi da quelli elencati al punto precedente (soggetti privi di finalità di lucro non aventi sede nel territorio comunale di Pinerolo o realtà operanti in ambito sportivo aventi scopo di lucro). L'ammontare della quota può essere definita dall'organizzatore, prevedendo una differenziazione a seconda che si tratti di associazioni senza scopo di lucro o di soggetti aventi scopo di lucro;

c) in caso di realizzazione del mercato dell'usato sportivo, l'operatore economico potrà prevedere una quota di iscrizione in capo ai partecipanti;

d) in caso di allestimento di un palco per le esibizioni sportive, l'operatore economico potrà prevedere una quota da porre in carico ai soggetti che richiedano di poter fruire del palco (a copertura di costi SIAE e del service audio).

Gli introiti derivanti da:

- quote di partecipazione per assegnazione di spazi in favore di soggetti aventi scopo di lucro operanti in ambito sportivo o per soggetti non aventi scopo di lucro operanti in ambito sportivo/non sportivo NON aventi sede a Pinerolo;
- quote di partecipazione per la partecipazione al mercatino dell'usato sportivo (se tale iniziativa è prevista dalla candidatura presentata dall'affidatario);
- quote per lo svolgimento di esibizioni sul palco (se prevista tale tipologia di iniziativa) a copertura di spese SIAE e service;
- quote per la fornitura di attrezzature (gazebo, tavoli, sedie)

saranno di spettanza dell'organizzatore.

Per le eventuali quote di partecipazione riscosse dall'organizzatore, lo stesso dovrà assicurare il rispetto della normativa fiscale rilasciando ai soggetti partecipanti apposita ricevuta.

Si precisa che, trattandosi di manifestazione organizzata su incarico dell'ente, le occupazioni del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari inerenti la manifestazione beneficiano dell'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale, ai sensi dell'articolo 46 del "Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2021, esecutiva.

ART. 5 – ULTERIORI ONERI IN CAPO AL SOGGETTO AFFIDATARIO, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

L'organizzatore è tenuto ad ottemperare alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte.

Tutte le attività incluse nel progetto selezionato si svolgeranno sotto l'esclusiva responsabilità dell'organizzatore e nel pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente successivamente concordato per iscritto con l'Amministrazione Comunale (es. per variazioni del programma), assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti dell'Ente e dei terzi.

L'organizzatore è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti.

Qualora durante lo svolgimento delle attività sportive o di esibizione si verificassero danni materiali di qualsiasi genere a cose o persone, imputabili all'affidatario, lo stesso ne sarà ritenuto responsabile penalmente e civilmente e dovrà provvedere al risarcimento degli stessi.

In ragione di quanto sopra esposto, il soggetto che risulterà affidatario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile (RCT) per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività oggetto di incarico, comprese le attività di montaggio e smontaggio di eventuali strutture allestite, per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore ad Euro 500.000,00 .

La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Pinerolo per l'esecuzione del servizio in oggetto per il periodo di vigenza del contratto.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata agli uffici comunali competenti contestualmente alla stipulazione del contratto, ovvero prima dell'avvio del servizio.

Il massimale previsto nella polizza stipulata dalla ditta aggiudicataria non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del Comune.

I rischi non coperti dalla predetta polizza, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'affidatario.

Il soggetto selezionato, come dovrà risultare dalla dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., non dovrà avere in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Città di Pinerolo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 1 del "Codice di comportamento del Comune di Pinerolo", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l'operatore economico dovrà dichiarare attraverso la dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse, di aver preso visione di tali Codici, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, e di impegnarsi, pena la risoluzione o la decadenza dal contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

L'affidatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori adibiti al servizio, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente. È tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data della presentazione della manifestazione di interesse, alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa; è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo all'eventuale personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il Comune è tenuto ad applicare l'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 – REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell'incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- per le imprese: iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad ente equivalente, se l'impresa non è residente in Italia) per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura (organizzazione di eventi);
- per le cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 e iscrizione all'Albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 08.11.1991 n. 381.
- per le associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale: iscrizione presso gli appositi registri del C.O.N.I.

La partecipazione alla presente procedura può essere effettuata anche da più soggetti in rete fra loro, nella forma del raggruppamento o associazione temporanea di impresa. In tal caso, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, i singoli partecipanti indicano il soggetto che in rete con gli altri coordina la presentazione del progetto che dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le associazioni/organizzazioni proponenti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio stesso concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di candidature da parte dei soggetti di cui al citato articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di manifestazione di interesse e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

ART. 7 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature pervenute verranno esaminate dal punto di vista formale ed in ordine alla loro ammissibilità da

un seggio tecnico afferente agli uffici del RUP, presieduto dallo stesso responsabile del procedimento e composto dal RUP medesimo e da due dipendenti dell'Ente. Il seggio tecnico provvederà in seduta riservata (non trattandosi di procedura di gara) all'esame della documentazione trasmessa, onde verificarne la correttezza formale e, dunque, l'ammissibilità: in caso di documentazione incompleta o irregolare potranno essere richieste integrazioni fornendo un termine non superiore a 5 giorni. Il seggio tecnico sottoporrà quindi alla Commissione appositamente nominata per la valutazione delle candidature pervenute, unicamente le candidature risultate ammissibili.

Dei lavori del seggio tecnico verrà redatto apposito verbale.

La selezione delle candidature pervenute verrà quindi effettuata ad opera di una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del principio di rotazione e prevedendo la presenza, all'interno della Commissione, di almeno un componente estraneo all'ufficio competente per la presente procedura.

La Commissione potrà riservarsi di escludere proposte ritenute tecnicamente e qualitativamente inadeguate, con esplicita motivazione. Essa potrà altresì riservarsi il diritto di richiedere ai proponenti documentazione supplementare, ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle proposte progettuali. A tal fine inoltrerà agli stessi apposite richieste, specificando i termini perentori entro cui le risposte dovranno pervenire; in caso di omissione si terrà valida la candidatura originaria.

La Commissione valuterà i progetti di candidatura pervenuti secondo i criteri qualitativi di seguito specificati:

<p>A) Modalità organizzative per le iniziative obbligatorie ("contenuti minimi" indicati all'articolo 1.1) da valutarsi in base ai seguenti sub-criteri:</p> <p>a.1. qualità, contenuti e caratteristiche della proposta;</p> <p>a.2. elementi di particolare originalità/innovatività nelle modalità di realizzazione delle attività richieste</p> <p>a.3. ampiezza del programma e multidisciplinarietà della proposta (varietà della tipologia di sport coinvolti nell'evento, grado di coinvolgimento dei gestori degli impianti sportivi comunali cittadini);</p> <p>a.4. estensione territoriale (grado di diffusione dell'evento sul territorio e relativa localizzazione) ed adeguatezza della dislocazione territoriale rispetto alle modalità organizzative proposte.</p>	<p>Da 0 a 40 punti di cui:</p> <p>sub-criterio a.1: max 20 punti</p> <p>sub-criterio a.2: max 5 punti</p> <p>sub-criterio a.3: max 10 punti</p> <p>sub-criterio a.4: max 5 punti</p>
<p>B) Organizzazione mercatino dell'usato dedicato all'ambito sportivo (fornire descrizione il più possibile dettagliata delle modalità di svolgimento, del luogo proposto, del numero di giornate previste, del numero di espositori previsto, delle modalità organizzative (vendita/scambio)</p> <p>b.1. qualità della proposta e modalità organizzative previste</p> <p>b.2. ampiezza dell'evento (n. espositori previsti, n. giornate)</p>	<p>a 0 a 5 punti di cui:</p> <p>sub-criterio b.1: max 3 punti</p> <p>sub-criterio b.2: max 2 punti</p>

<p>C) Attività aggiuntive e/o collaterali proposte dall'operatore economico (in aggiunta ai "contenuti minimi" di cui all'art. 1.1 e diverse dal mercatino dell'usato sportivo valutato nell'ambito del criterio di valutazione B) da valutarsi in base ai seguenti sub-criteri: c.1. qualità, contenuti e caratteristiche delle proposte aggiuntive; c.2. elementi di particolare originalità/innovatività c.3. ampiezza delle iniziative collaterali e/o aggiuntive proposte; c.4. attrattività delle proposte aggiuntive (potenziale capacità delle proposte aggiuntive di allargare il target di riferimento della manifestazione)</p>	<p>da 0 a 20 punti <i>di cui:</i></p> <p>sub-criterio c.1: max 8 punti sub-criterio c.2: max 5 punti sub-criterio c.3: max 4 punti sub-criterio c.4: max 3 punti</p>
<p>D) Esperienza del soggetto proponente nell'organizzazione di eventi (professionalità ed esperienze pregresse in relazione al servizio da svolgere; grado di esperienza maturata nell'organizzazione di eventi sportivi e/o non sportivi, con espresso riferimento al triennio precedente: 2018, 2019 e 2020). <i>Allegare breve curriculum professionale ed elenco delle manifestazioni/iniziativa curate nel triennio precedente con un'accurata descrizione della tipologia di attività svolta</i></p>	<p>da 0 a 10 punti</p>
<p>E) Sostenibilità economica del progetto (valutazione del grado di realizzabilità sotto il profilo economico, con particolare riferimento al rapporto tra la misura del corrispettivo richiesto al Comune per la realizzazione del progetto ed il costo complessivo dell'iniziativa in funzione della programmazione proposta ed in relazione anche alla presenza di eventuali fonti di autofinanziamento (ivi comprese le eventuali quote poste a carico dei partecipanti), nonché in rapporto all'autonomia organizzativa del soggetto proponente <i>Allegare piano economico finanziario relativo allo svolgimento dell'iniziativa, articolato in entrate ed uscite, comprendente il costo complessivo del progetto (con la precisazione delle diverse voci di spesa) e l'indicazione del corrispettivo proposto al Comune di Pinerolo per l'affidamento del servizio in oggetto e delle eventuali fonti di autofinanziamento (risorse proprie del soggetto proponente o eventuali apporti provenienti da forme diverse di sponsorizzazione/finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa/quote di partecipazione previste t- rif. articolo 4).</i></p>	<p>da 0 a 10 punti</p>
<p>F) Modalità promozionali dell'iniziativa (forme di promozione previste e grado di efficacia del piano di comunicazione proposto in relazione alle varie forme di promozione prospettate – rif. art. 1) <i>Allegare dettagliato piano di comunicazione</i></p>	<p>da 0 a 15 punti</p>
<p>TOTALE</p>	<p>MAX 100 PUNTI</p>

Ai progetti presentati verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti.

Il servizio verrà pertanto affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione sui suddetti criteri.

In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica, tra i candidati che si troveranno in detta situazione di parità.

I progetti dovranno **descrivere in maniera il più possibile dettagliata l'organizzazione dell'iniziativa nel suo complesso**, riportando il più possibile dati oggettivi e concreti, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per una valutazione globale del progetto, con riferimento chiaro e specifico a tutti gli elementi assunti a valutazione secondo quanto sopra riportato, ivi comprese eventuali esigenze di tipo tecnico-logistico. La proposta progettuale dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal presente documento ed essere articolata secondo la griglia di valutazione, in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso.

Al progetto dovranno essere **ALLEGATI**:

a) un **piano economico finanziario (a pena di esclusione)** relativo allo svolgimento dell'iniziativa, articolato in entrate ed uscite, comprendente il costo complessivo del progetto (con la precisazione delle diverse voci di spesa), **l'indicazione del corrispettivo proposto al Comune di Pinerolo** per l'affidamento del servizio in oggetto **nel limite dell'importo massimo indicato al precedente art. 4** e le eventuali fonti di autofinanziamento (risorse proprie, contributi, sponsorizzazioni...) per la realizzazione dell'iniziativa.

Il piano dovrà dare evidenza del numero presunto di operatori partecipanti. Nello stesso dovranno essere analiticamente riportate le eventuali quote previste dall'operatore economico per la partecipazione all'evento da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 4 (realtà operanti in ambito sportivo aventi scopo di lucro o soggetti privi di finalità di lucro operanti in ambito sportivo/non sportivo non aventi sede nel territorio comunale di Pinerolo), le eventuali quote previste in capo alle realtà partecipanti che intendano effettuare esibizioni sul palco (qualora la proposta presentata dall'operatore economico preveda tale opzione), le eventuali quote per fornitura di attrezzature (gazebo, tavoli, sedie, ...) nonché le eventuali quote di partecipazione previste in caso di organizzazione del Mercatino dell'usato sportivo.

Il piano economico finanziario dovrà altresì evidenziare i costi aziendali per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale prospetto sarà oggetto di valutazione nel quadro della più generale sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, come sopra indicato.

b) un **breve curriculum** della lunghezza massima di 2 cartelle, da cui emerga il grado di esperienza maturata nell'organizzazione di eventi, comprendente un elenco delle manifestazioni curate nel triennio precedente (2018, 2019 e 2020) con un'accurata descrizione della tipologia di attività svolta;

c) un **piano di comunicazione** che risulti il più possibile dettagliato con riferimento alle varie soluzioni proposte per la promozione dell'evento in ambito cittadino ed extraurbano, attraverso canali convenzionali e social (vedi articolo 1).

Il progetto non dovrà superare le 4 facciate formato A4. Gli allegati richiesti (curriculum professionale/elenco manifestazioni, piano economico finanziario, piano di comunicazione) non rientrano in tale conteggio.

Si precisa che il piano economico finanziario è richiesto a pena di esclusione.

In caso di assenza di uno degli ulteriori allegati richiesti (curriculum/elenco manifestazioni, piano di comunicazione) non si potrà procedere all'attribuzione del punteggio relativo allo specifico punto oggetto di valutazione.

La Commissione, in seduta segreta, procederà all'attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) : indice di valutazione dell'offerta (a);

n : numero totale dei requisiti;

W_i : peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i : coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n : sommatoria

I commissari esprimeranno un giudizio discrezionale, che verrà trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale) secondo la seguente griglia di conversione:

Giudizio	Principi motivazionali	Coefficiente
Ottimo	L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato ed esauriente in ogni suo aspetto, molto significativo, innovativo, ben definito, ben articolato e qualificante	1,00
Distinto	L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato ed esauriente, molto significativo, ben definito e ben articolato	0,90
Molto buono	L'elemento valutato è ritenuto significativo, adeguato, esauriente, ben definito, ben articolato	0,85
Buono	L'elemento valutato è ritenuto significativo, adeguato, completo, ma articolato in maniera sommaria	0,80
Discreto	L'elemento valutato è ritenuto completo ed adeguato, ma non definito e poco articolato rispetto a quanto richiesto	0,70
Sufficiente	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto a quanto richiesto	0,60
Mediocre	L'elemento valutato è ritenuto superficiale rispetto a quanto richiesto	0,50
Insufficiente	L'elemento valutato è ritenuto superficiale ed incompleto rispetto a quanto richiesto	0,40
Gravemente insufficiente	L'elemento valutato è declinato in maniera del tutto superficiale ed incompleta ed è totalmente privo degli elementi richiesti	0,20
Non classificabile	L'elemento è totalmente assente o riporta elementi totalmente difformi rispetto a quanto richiesto, tali da rendere impossibile una valutazione	0,00

L'assegnazione dei coefficienti di prestazione, dovrà essere effettuata dai membri della Commissione a discrezione, in modo oggettivo ed omogeneo, tenendo conto:

- della completezza e chiarezza della proposta progettuale;
- della coerenza con i principi e gli obiettivi definiti nel presente Avviso.

I coefficienti V(a)_i, trattandosi di elemento qualitativo, saranno determinati attraverso la media dei

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la griglia di valutazione/conversione sopra riportata.

Si procederà quindi alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione non verrà effettuata nel caso di presentazione di un'unica candidatura. Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente definitivo per il punteggio massimo di ogni criterio/sub criterio relativo alla proposta progettuale. Sia la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub-criterio da parte di tutti i commissari, che il coefficiente definitivo risultante dalla media, saranno determinati troncando il risultato dopo la seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito verbale.

Si procederà all'affidamento anche qualora pervenga un'unica candidatura, se ritenuta congrua. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'affidamento qualora le proposte pervenute non siano ritenute congrue o idonee o rispondenti alle proprie esigenze o qualora si ritenga che gli operatori economici proponenti non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità (art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016).

La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente Avviso; nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici partecipanti per eventuali spese sostenute in relazione alla partecipazione alla procedura in oggetto.

L'esito dell'indagine di mercato verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale ed ai partecipanti tramite PEC/Raccomandata A/R.

Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza e tutela della privacy. Per quanto attiene la documentazione attinente all' "ammissione" all'indagine di mercato, con esclusione dei dati sensibili, l'accesso è consentito ai partecipanti senza necessità per l'Amministrazione di dare preventivo avviso ai controinteressati. Per quanto riguarda il progetto tecnico i partecipanti all'indagine possono comunicare, mediante dichiarazione motivata, quali informazioni concernenti il progetto stesso costituiscono segreti tecnici o commerciali. Nel caso in cui tale dichiarazione non venga comunicata in sede di presentazione della candidatura, tutte le informazioni fornite saranno ritenute non coperte da segreto commerciale o tecnico e, pertanto, l'accesso a tali atti sarà consentito ai soggetti aventi diritto che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990.

Si fa presente che tutta la documentazione inviata dai partecipanti all'indagine di mercato resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici partecipanti.

Nessun compenso o rimborso potrà essere preteso per la partecipazione nel caso in cui, per sopravvenute circostanze o per cause di forza maggiore, non si dovesse procedere all'aggiudicazione del servizio.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è posto in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo nella sezione opportunamente dedicata alle indagini di mercato e manifestazioni di interesse (<http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/avvisi-bandi-indagini-di-mercato-manifestazione-d-interesse/326-in-corso>) per quindici giorni consecutivi, in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad Euro 40,000,00.

Eventuali richieste di informazione o chiarimento in merito al presente Avviso dovranno essere inoltrate via e-mail all'indirizzo sport@comune.pinerolo.to **entro venerdì 11.06.2021**.

Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno rese disponibili, se di interesse generale, oltre che agli operatori economici che hanno formulato le richieste stesse, anche sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente indagine di mercato.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati alla presente procedura, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Avviso, potranno far pervenire entro il termine perentorio delle **ore 11.30 del giorno venerdì 18.06.2021** la propria **manifestazione di interesse** all'affidamento indirizzata al "Comune di Pinerolo – Settore Istruzione-Informativo – Servizio Sport" – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo", nelle seguenti modalità:

- al seguente **indirizzo PEC** protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it;

- *ovvero in alternativa*, **in busta chiusa e sigillata mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura**, all'Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari di apertura al pubblico (lunedì: ore 10,00-13,00; martedì, giovedì e venerdì: ore 9.00-11,30, mercoledì: ore 9.00-11,30; 14,30-17,30), tenuto conto delle attuali modalità di accesso agli uffici pubblici **previo appuntamento**.

Sul frontespizio della busta dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati:

- mittente;

- oggetto: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "PORTE APERTE ALLO SPORT 2021"**.

La medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto della PEC, in caso di trasmissione della candidatura attraverso la suddetta modalità.

La dichiarazione di manifestazione di interesse allo svolgimento di iniziative della tipologia descritta nel presente Avviso (da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato A), redatta su carta intestata, a firma (in originale o digitale in caso di invio a mezzo PEC) del titolare o legale rappresentante o procuratore con allegata la procura, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) la **dichiarazione sostitutiva unica** da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello allegato (Allegato B), debitamente datata e sottoscritta (in originale o digitale) dal legale rappresentante, titolare o procuratore, circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura; al fine di facilitare il lavoro di verifica della documentazione amministrativa, si invitano gli operatori economici a rendere la dichiarazione sostitutiva unica direttamente sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B).

b) copia fotostatica non autenticata di un **documento di identità** del sottoscrittore;

c) (per le associazioni od Onlus): **Atto costitutivo e Statuto**, qualora non già depositati agli atti dell'Amministrazione comunale;

d) il **progetto di candidatura**, articolato come descritto al precedente articolo 7, completo di tutta la documentazione ivi richiesta:

e.1. **piano economico finanziario**

e.2. **curriculum professionale ed elenco delle manifestazioni organizzate nel triennio 2018-2020**

e.3. **piano di comunicazione**

firmato (in originale o con firma digitale) dal legale rappresentante.

Si precisa che il piano economico finanziario è richiesto a pena di esclusione. In caso di assenza di uno degli ulteriori allegati richiesti (curriculum/elenco manifestazioni, piano di comunicazione) non si potrà procedere all'attribuzione del punteggio relativo allo specifico punto oggetto di valutazione.

Raggruppamenti temporanei o consorzi

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente e corredata da copia fotostatica del relativo documento di identità.

I raggruppamenti temporanei dovranno inoltre presentare:

- se costituitisi prima della presentazione della candidatura: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dagli operatori economici ad uno di essi, detto mandatario, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. È ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile. Nel caso in cui l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo non possa essere rilasciato a causa degli adempimenti fiscali, potrà essere prodotto un certificato notarile attestante l'esistenza del contratto di associazione;

- se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- in ogni caso dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti degli operatori costituenti il raggruppamento, da cui risultino le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Qualora si intenda presentare la candidatura come R.T.I., il partecipante Mandatario dovrà presentare domanda in conformità alle norme di legge. Il soggetto mandatario dovrà fornire, per ciascuna Impresa mandante le seguenti informazioni:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale;
- Partita IVA;
- Indirizzo;
- Quota (espressa in %) di partecipazione;
- Nominativo legale rappresentante.

Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa procura generale o speciale, in originale o copia autentica.

Il modulo Allegato B andrà opportunamente modificato ed integrato dagli operatori economici partecipanti con tutte le dichiarazioni necessarie ai sensi di legge in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio (tenuto anche conto di quanto previsto al precedente articolo 6 che indica i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, nonché al contenuto del presente articolo).

La proposta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione ed è impegnativa per gli operatori economici dal momento della sua presentazione e lo sarà per il Comune solo dopo l'adozione formale del provvedimento di aggiudicazione.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione integro nel termine stabilito.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

Eventuali candidature non presentate nelle forme prescritte e non pervenute entro il termine stabilito non verranno prese in considerazione.

Oltre il termine perentorio indicato, non sarà ritenuta valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva di proposta precedente.

Il Comune si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento la facoltà di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, di sospenderla, di annullarla e/o revocarla, di indire nuovamente e/o non aggiudicare la selezione motivatamente, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi gli operatori economici in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge.

In particolare saranno esclusi dalla procedura selettiva gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Sono escluse dalla valutazione le candidature prive del piano economico finanziario.

ART. 11 - AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dell'operatore economico individuato in esito alla presente procedura di selezione si procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio ed il contratto verrà concluso nelle forme di legge.

L'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica positiva circa il possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà allo scorrimento della graduatoria, se esistente.

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora si ritenga che gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10 lett. b) del medesimo art. 32.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ottica della semplificazione delle procedure, visto l'importo del servizio ed in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra l'affidamento del servizio ed il termine dell'esecuzione, nonché per la celerità del procedimento, si ritiene di esonerare l'operatore economico dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del contratto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 - DANNI E PENALITÀ

Nel periodo di durata del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva di applicare nei confronti dell'affidatario, previa contestazione scritta trasmessa a mezzo fax, avente valore legale di ricevuta, o a mezzo PEC, penali di importo complessivo fino al 10% dell'importo contrattuale, calcolate in modo proporzionale alla gravità della mancanza costituita da prestazioni contrattuali eseguite in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto stesso e dai profili organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'affidamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali e la risoluzione per inadempimento verranno comunicate all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente.

In caso di mancata o incompleta prestazione del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il servizio suddetto, con accollo della spesa all'affidatario.

L'Amministrazione contesterà gli inadempimenti contrattuali riscontrati e l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.

In caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del contratto, i pagamenti alla ditta potranno essere sospesi. Qualora le deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penalità di cui sopra.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati dal proprio personale durante l'espletamento del servizio e si impegna a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto che verrà stipulato e dall'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La rifusione di spese, il risarcimento per eventuali danni arrecati dal personale dell'affidatario durante lo svolgimento del servizio e l'applicazione di penalità avverranno mediante ritenute sui crediti dell'affidatario.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 16, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 14 - CORRISPETTIVI, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo che verrà indicato nel piano economico finanziario a corredo della proposta progettuale è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'affidatario dovrà sostenere per l'espletamento del servizio (ivi comprese le attività di trasporto ed eventuale allestimento e ripristino dei luoghi al termine dell'evento), nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale dovuti in virtù delle norme vigenti in materia.

Il corrispettivo dovuto sarà determinato a proprio rischio dal soggetto proponente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, tenendo conto del costo del personale e degli oneri di sicurezza.

Il pagamento del servizio avverrà in seguito al riscontro della regolare esecuzione dello stesso da parte del responsabile del procedimento e sarà effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura completa di tutti i dati necessari risultante dalla data di arrivo al Protocollo dell'Ente.

In caso di mancata realizzazione delle iniziative per cause di forza maggiore, saranno riconosciute le spese sostenute dall'affidatario purché debitamente documentate.

Il termine di 30 giorni sopra indicato può essere sospeso in relazione alla necessità eventuale di acquisire la certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C.).

La fattura dovrà essere intestata alla Città di Pinerolo – Settore Istruzione Informativo – Servizio Sport, Piazza Vittorio Veneto n. 1 - codice fiscale e P. IVA 01750860015, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto: lo Smart C.I.G., il riferimento alla determinazione dirigenziale di

affidamento o il numero del contratto stipulato tra le parti (protocollo dell'Ente), il numero dell'impegno di spesa, dati che verranno comunicati in sede di stipula del contratto stesso.

L'ente si riserva il diritto di respingere le fatture che non contengano le indicazioni sopra specificate.

La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica prevista dalla normativa vigente. Sulla stessa dovrà essere riportato obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, corrispondente al Comune di Pinerolo: **UF0AP2**

Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all'attestazione, ad esito positivo della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione.

Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (c.d. split payment).

Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore, verificata tramite acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del D.U.R.C. dell'impresa affidataria e, per i consorzi, della consorziata che svolge il servizio ed all'assenza di annotazioni in capo alla ditta sul casellario A.N.A.C.

Il pagamento all'impresa affidataria potrà essere sospeso in caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del contratto, come riportato al precedente articolo 13.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la ditta affidataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente affidamento, per cui tutte le transazioni relative allo stesso dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, l'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, e successivamente a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 - SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO. FALLIMENTO DEL CONTRAENTE

Per il servizio oggetto della presente procedura NON È ammesso il ricorso al subappalto.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di fallimento dell'impresa risultata aggiudicataria, si applicherà la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile qualora si verificano le seguenti circostanze:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- grave negligenza nello svolgimento del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale;
- fallimento dell'impresa;

- inadempienze reiterate nello svolgimento del servizio che abbiano comportato gravi disservizi o danni all'utenza;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento, per quanto compatibili, reperibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo il percorso: disposizioni generali/atti generali ed effettuando la ricerca per codice disciplinare e codice di condotta attraverso il link <https://pinerolo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

In tali casi la Stazione Appaltante dovrà comunicare, mediante messaggio di posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 sexies della Legge n. 241/90 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante potrà recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere.

Si applica altresì l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante.

Opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, in caso di attivazione, successivamente alla data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

ART. 18 – NORME DI RIFERIMENTO E CONTROVERSIE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Avviso si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento e del relativo contratto.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Foro territorialmente competente è quello di Torino.

ART. 19 - ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'INDAGINE DI MERCATO

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

I dati forniti dai partecipanti verranno trattati dal Comune di Pinerolo nel rispetto del D.Lgs. n. 101/2018, in coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" ("General Data Protection Regulation" siglabile G.D.P.R.), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo al quale è presentata la manifestazione di interesse.

Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla procedura amministrativa sono i seguenti: -

Ufficio Sport - Comune di Pinerolo

Tel.0121 361272 – 0121 361289;

e-mail: sport@comune.pinerolo.to.it;

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo, i seguenti documenti:

- il presente Avviso

- il modello di "Dichiarazione di manifestazione di interesse" (Allegato A)

- il modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato B)

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario incaricato di P.O. Politiche culturali, dello sport e dell'istruzione D.ssa Chiara Prompicai.

Il Funzionario incaricato di P.O.
Politiche Culturali, dello Sport e dell'Istruzione
D.ssa Chiara Prompicai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.